

CCCXCH.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 2 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.
Congedi	23929
Disegni di legge (Presentazione) .	23946, 23948
Disegno di legge (Discussione):	
Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modi- ficazioni all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di- cembre 1954, n. 1217. (2044) . . .	23930
PRESIDENTE	23930
ROSELLI	23930
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	23930
Disegno di legge (Seguito della discus- sione):	
Norme per la elezione della Camera dei deputati. (1237)	23930
PRESIDENTE	23930, 23934, 23935 23937, 23938, 23939, 23940, 23941, 23948
TAMBRONI, <i>Ministro dell'interno</i> .	23930, 23934 23936, 23938, 23941, 23944
MAROTTA, <i>Relatore per la maggioranza</i> . .	23930 23934, 23936, 23937, 23938, 23939, 23941 23943, 23944, 23947
TURCHI	23931, 23935, 23941, 23944
PIGNATELLI	23931, 23934
JACOMETTI	23932, 23935
TOZZI CONDIVI	23932
MARZANO	23933, 23934
GIANQUINTO	23934, 23940
FORMICHELLA	23934
ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i> . .	23935
LUCIFREDI	23935, 23936, 23937, 23938 23946, 23947
LUZZATTO, <i>Relatore di minoranza</i> . . .	23935 23937, 23938, 23939, 23947
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	23935 23939, 23940, 23943, 23944, 23947
BUCCIARELLI DUCCI	23939
LOPARDI	23936
RICCIO	23940

PAG.

GULLO	23940
FERRI	23942
CAPACCHIONE	23943

Proposte di legge:

(Annunzio)	23929
(Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa)	23946

Votazione segreta	23944
------------------------------------	-------

La seduta comincia alle 10,30.

GUERRIERI, *Segretario*, legge il pro-
cesso verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
deputati Ferreri e Marzotto.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate pro-
poste di legge dai deputati:

BERNIERI ed altri: « Modificazione alla clas-
sificazione dei comuni ai fini della determina-
zione del grado dei segretari » (2092);

CREVIASCHI ed altri: « Provvidenze per i
militari che in servizio di leva come richia-
mati o trattenuti in tempo di pace abbiano
contratto mutilazioni o invalidità per causa di
servizio e provvidenze a favore dei congiunti
dei militari deceduti in tempo di pace per
fatti attinenti al servizio » (2093).

Saranno stampate e distribuite. La prima,
avendo i proponenti rinunciato allo svolgi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 MARZO 1956

mento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; della seconda, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217. (2044).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

ROSELLI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico. Il Governo accetta il testo della Commissione?

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

E convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, con le seguenti modificazioni:

Al primo comma dell'articolo unico, le parole: « se è superiore a 2 quintali », sono sostituite con le altre « se è superiore a 3 quintali ».

Tra il primo e il secondo comma dell'articolo unico, è inserito il seguente:

« Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all'articolo 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, è elevato a chilogrammi 100 ».

Il secondo comma dell'articolo unico è sostituito dal seguente:

« Successivamente al 31 dicembre 1956 si osserverà il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31 ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la elezione della Camera dei deputati. (1237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la elezione della Camera dei deputati.

Come la Camera ricorda, dobbiamo passare all'esame degli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, secondo le norme di cui alla presente legge e, per quanto in essa non previsto, secondo le norme del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e successive modifiche, in quanto applicabili.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Martino Carmine, Caronia, Perlingieri, Napolitano Francesco, Lombardi Pietro, Carcaterra, Montini, Vicentini, Aldisio, Galati, Concetti, Scoca, Geremia, Caccuri e Pagliuca propongono al primo comma di sopprimere le parole: « attribuito a liste di candidati concorrenti ».

Questo emendamento è diretto ad escludere il sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Poiché nessuno dei presentatori è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Credo che i presentatori abbiano rinunciato all'emendamento; comunque la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il Governo è contrario.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 MARZO 1956

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei presentatori dell'emendamento De Martino Carmine è presente, si intende che vi abbiano rinunciato. Cadono di conseguenza tutti gli altri emendamenti da questo dipendenti e, con l'approvazione dell'articolo 1, rimane stabilito che la Camera accetta il sistema elettorale dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché la Commissione ha soppresso l'articolo 2 del testo governativo, si dia lettura dell'articolo 2-bis.

GUERRIERI, Segretario, legge:

« La lettera c) dell'articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, è così modificata:

« c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Turchi e Gianquinto propongono di sopprimerlo. L'onorevole Turchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TURCHI. Noi siamo stati contrari all'aggiunta dell'articolo 2-bis, né ci è sembrato che i proponenti lo sostenessero con argomenti di qualche valore. In realtà, se una spiegazione questa aggiunta può avere, è soltanto quella di eliminare alcuni concorrenti dalle liste elettorali. L'argomento sembra troppo debole per attribuire ad esso qualche valore.

Vorrei ricordare che la motivazione tradizionale per la ineleggibilità dei sindaci dei comuni capoluoghi di provincia è sempre stata quella di un lavoro assorbente nell'interesse dei comuni, per cui non sarebbe loro rimasto tempo per dedicarsi all'attività parlamentare. Questo motivo — ammesso che abbia un valore — non lo ha certamente per i comuni di 20 mila abitanti.

Ma la nostra posizione non è soltanto questa. Noi, come abbiamo detto in Commissione, siamo favorevoli alla eliminazione della causa di ineleggibilità per tutti i sindaci, anche per quelli dei comuni capoluoghi di provincia. I municipi sono, per comune conoscenza e per comune opinione, una scuola, e i sindaci in particolare acquisiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, delle capacità che possono essere e sono molto utili anche all'attività parlamentare. Abbiamo proposto pertanto in Commissione che si eliminasse dal testo unico il comma relativo ai sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, affinché tutti potessero essere eleggibili a deputato.

Ho visto, dal resoconto sommario della seduta di ieri, che lo stesso ministro dell'interno è dell'avviso che la ineleggibilità dei sindaci, anche dei grandi comuni, non abbia una giustificazione; ed egli stesso ha riconosciuto che, mantenendo l'ineleggibilità, il Parlamento si priva di competenze che potrebbero essere molto utili.

Mi pare sia necessario, a questo punto, che il ministro si pronunci non soltanto sul mantenimento o meno dell'articolo 2-bis, ma anche sul mantenimento della ineleggibilità dei sindaci dei comuni capoluoghi di provincia anche delle grandi città.

Per conto nostro, manteniamo l'emendamento soppressivo dell'articolo 2-bis, ma siamo pronti ad accedere alla eventuale proposta del ministro dell'interno di estendere l'eliminazione della ineleggibilità a tutti i sindaci dei comuni capoluoghi di provincia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pignatelli, Gaspari, Lombardi, Pacati, Martino del Rio, Agrimi, De Maria, Scarascia e Sampietro Umberto propongono di sostituire l'articolo 2-bis con il seguente:

« Le lettere c) e g) dell'articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, sono così modificate:

« c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; »

« g) i magistrati, salvo che si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura presentata in una circoscrizione diversa da quella della loro sede o nel cui ambito esercitano la loro funzione; ».

« L'ultimo comma dell'articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, è così modificato:

« Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo — esclusa quella di cui alla lettera g) — non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

L'onorevole Pignatelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PIGNATELLI. Ho ascoltato l'onorevole Turchi in ordine all'emendamento all'alinea c) dell'articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 e dichiaro che, sull'argomento, potrei condividere il parere dell'onorevole Turchi. Ho ripreso la proposta nel mio emendamento sostitutivo, pensando che essa corrispondesse alla opinione unanime della Commissione.

Mi propongo, signor Presidente, di fare emendare l'alinea g) dell'articolo 6 del testo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 MARZO 1956

unico 5 febbraio 1948, affinché sia moralizzata la posizione dei magistrati che hanno vocazione politica.

Non sono tra coloro che sostengono dovere il magistrato astenersi in modo assoluto dal partecipare all'attività politica. Non intendo ridurre, quindi, la libertà dei magistrati: ma è necessario, nell'interesse della giustizia e del Parlamento, che il magistrato non espliciti la propria alta e delicata funzione nella circoscrizione territoriale donde trae origine il suo mandato politico. Il magistrato, nella cui coscienza la vocazione politica diventa prevalente, salva la propria dignità e tutela la propria indipendenza se - oltre a porsi in aspettativa - va a sollecitare i suffragi elettorali fuori dell'ambito territoriale in cui esercita la sua alta missione di giudice. Il mio emendamento provvede a questo scopo: con esso, infatti, l'ineleggibilità del magistrato nella circoscrizione elettorale in cui esplica la propria attività è assoluta e senza eccezioni. Nell'ultimo capoverso dello stesso articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948, si esclude la posizione dei magistrati, anche in quei casi in cui la funzione sia venuta a cessare novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Onorevoli colleghi, io sono convinto che la Camera accoglierà il mio emendamento, e la convinzione mi deriva dal fondamento morale che è alla base dell'emendamento stesso.

Il congresso nazionale dei magistrati, recentemente tenutosi a Torino, all'unanimità ha affermato il principio della assoluta apoliticità del magistrato. Io non giungo a questa drastica affermazione; dico soltanto: se un magistrato sente il bisogno di rappresentare il popolo italiano nel Parlamento, non deve presentare la candidatura in quel collegio elettorale in cui eserciti la sua funzione di magistrato. Altrimenti, onorevoli colleghi, egli tradirà un ammonimento di un grande maestro del diritto, Francesco Carrara, il quale scrisse che, « quando la politica entra dalla porta del tempio della giustizia, la giustizia stessa fugge impaurita dalla finestra ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Jacometti, Luzzatto e Capacchione propongono di sostituire l'articolo 2-bis con il seguente:

« Sono abrogate le lettere a), b) e c) dell'articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26. I deputati regionali o consiglieri regionali, i presidenti delle amministrazioni pro-

vinciali e i sindaci dei comuni capoluoghi di provincia non possono essere deputati al Parlamento. Essi decadono dalle predette funzioni, di diritto, all'atto in cui sottoscrivano l'accettazione della candidatura alle elezioni della Camera dei Deputati », e di sopprimere di conseguenza, all'articolo 3, i riferimenti a), b) e c), dell'articolo 6 del testo unico predetto.

L'onorevole Jacometti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

JACOMETTI. Sarò brevissimo, tanto più che nella discussione generale ho già accennato alla questione. Si tratta, soprattutto, dei sindaci dei capoluoghi di provincia. Ho fatto osservare che, a parte che alla Costituente i sindaci potevano essere eletti, in Francia, ad esempio, la carica di deputato e la carica di sindaco sono diventate quasi una tradizione. Il deputato sindaco esiste, per così dire, da sempre senza che il fatto abbia mai sollevato ostacoli e le due cariche sono andate sempre d'accordo. Ho citato il caso di Herriot, che da cinquanta anni è deputato e sindaco di Lione senza alcun inconveniente.

Vi sono moltissimi altri casi, fra gli altri quello di Mollet. Mi pare che anche da noi si potrebbe sostenere il concetto della compatibilità della carica di sindaco e di deputato. Ché se poi il fatto che un sindaco diventi deputato presenta qualche svantaggio, i vantaggi sono assai più grandi: per una grande città la presenza del sindaco in Parlamento agevola le sue funzioni. E questo vale anche di più per il presidente della amministrazione provinciale. Non vedo perché egli non possa essere eletto deputato.

Comunque sia, se la tesi principale non sarà approvata, noi proponiamo la sostituzione dell'incompatibilità all'ineleggibilità.

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. A titolo personale dichiaro di essere favorevole all'emendamento Turchi e Gianquinto, con le aggiunte che il collega Turchi ha fatto in sede di illustrazione, nel senso che, se è giusto non vietare ai sindaci di comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti l'elezione a deputato, altrettanto giusto è non vietarla per i sindaci di comuni con popolazione superiore e di comuni capoluoghi di provincia. Insomma, abolire l'incompatibilità nei riguardi dei sindaci proprio per le argomentazioni che l'onorevole Turchi ha fatto in quest'aula e anche perché effettivamente la posizione del sindaco di fronte alla candidatura non può influire deci-

sivamente e in senso attivo sulla scelta del candidato e sull'elezione politica. Penso che ciò avvenga perché le nostre circoscrizioni sono vaste. D'altra parte numerose altre cariche non sono dichiarate dalla legge incompatibili, come per esempio quella di un ministro, il quale si trova in una posizione ben più influente di quella di un sindaco.

Sono favorevole quindi, ripeto, all'emendamento Turchi purché si stabilisca la compatibilità della carica di sindaco con quella di deputato.

MARZANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZANO. Ho da muovere alcune considerazioni ed alcuni rilievi sull'emendamento Pignatelli.

Conosco bene a da tempo il galantomismo, la rettitudine, lo spiccato senso di moralità dell'onorevole Pignatelli, onde riesco, così, a spiegarmi come e quanto egli si preoccupi di moralizzare la posizione politico-elettorale passiva dei magistrati.

Or bene: bando alla moralizzazione (che, in verità, è parola grossa e potrebbe ingenerare degli equivoci di non buona marca interpretativa), da un certo punto di vista potrei convenire con quanto, penso, voglia dire l'onorevole Pignatelli; punto di vista che ha solo riferimento alla sede dei magistrati eletti o non eletti e non ad altro, come preteso dallo stesso proponente onorevole Pignatelli.

Evidentemente l'onorevole Pignatelli — e non gliene faccio ammenda, non essendo egli né magistrato, né avvocato né, come dir si voglia, giurista — ha, quanto meno, dimenticato che magistrati non sono soltanto i pretori, i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica, i presidenti di tribunale ed equiparati, i procuratori della Repubblica ed equiparati, i primi presidenti ed i procuratori generali di corte d'appello ed i consiglieri di cassazione ed equiparati, che, presso le corti d'appello o tribunali di grandi sedi, esercitano le funzioni giudiziarie. Se non lo avesse, ripeto, quanto meno dimenticato, avrebbe formulato il suo emendamento con una dizione più intelligibile e più appropriata, giacché son magistrati, anche i giudici della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Tribunale supremo militare, giudici che esercitano funzioni giudiziarie su tutto il territorio della Repubblica e quindi su tutte le circoscrizioni della nazione, i quali sarebbero ineleggibili, alla stregua del suo emendamento.

Ora, come si può accogliere e legiferare siffatta discriminazione lesiva del diritto elet-

torale passivo, senza incorrere in una palese violazione di un supremo diritto del cittadino, quale è quello dell'elettorato politico passivo? Sarebbe enorme accogliere l'emendamento Pignatelli se non si dovesse allo stesso apportare altro emendamento che non privasse i magistrati delle giurisdizioni superiori del diritto di elettorato passivo.

Invece io penso che il correttivo che si dovrebbe apportare all'articolo 6, alinea g), della legge elettorale politica 5 febbraio 1948, n. 26, sarebbe un altro, che mi prometto di proporre, nell'opportuna sede competente, in tema di ordinamento giudiziario. Il correttivo consisterebbe nel trasferire ad altra sede, non più compresa nella circoscrizione, il magistrato eletto o non eletto deputato o senatore. In altri termini, il magistrato, eletto o non eletto, dovrebbe essere trasferito in una sede di suo gradimento e non dovrebbe esercitare *in loco*, né in altra sede della stessa circoscrizione, le funzioni giudiziarie, senza potere accampare la garanzia della inamovibilità.

Del resto, ai fini, cui si ispira l'emendamento Pignatelli, la questione potrebbe dirsi anche praticamente superata, le quante volte si tenga presente che la legge in discussione, modificando l'articolo 63 della legge elettorale politica 5 febbraio 1948, n. 26, rende obbligatorio per i funzionari dello Stato (e quindi anche per i magistrati) il collocamento in congedo straordinario per tutta la durata della legislatura, se, naturalmente, eletti deputati.

Non vedrei, pertanto, neppur la ragione pratica del trasferimento in altra sede, se motivi di servizio non lo imponessero per non lasciar privo del titolare il capo di un ufficio giudiziario.

Venendo così — malgrado l'escogitata moralizzazione — meno il vero spirito dell'emendamento Pignatelli, sono contrario all'accoglimento dello stesso, così come proposto ed inteso.

Ed ora ho da rivolgermi una domanda. Quando si parla dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, si fa riferimento a quelle che si esercitano di fatto e non a quelle potenziali o alle une ed alle altre?

Penso che si debba fare riferimento a quelle che si esercitano di fatto. Pertanto, il magistrato eletto deputato, che — a sua domanda — si trova in congedo straordinario e non può esercitare, per questa sua posizione, di fatto le funzioni, rientrerebbe nello spirito, se non nella dizione, dell'emendamento Pignatelli? Mi ripugna il crederlo, perocché il pericolo di esercitare influenze a fini elettoralistici

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 MARZO 1956

diciamolo francamente, onorevole Pignatelli) non esisterebbe.

GIANQUINTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANQUINTO. Noi del gruppo comunista siamo favorevoli all'emendamento Pignatelli all'alinea g) Desideriamo osservare che i magistrati, sia eletti sia non eletti, non dovrebbero più riassumere le loro funzioni nella circoscrizione nella quale hanno posto la loro candidatura.

Però ho l'impressione che la formulazione di questo emendamento non riproduca esattamente il pensiero del proponente, in quanto può sembrare che la condizione dell'aspettativa esista soltanto quando il magistrato si presenta candidato.

PRESIDENTE. Per ovviare all'inconveniente si potrebbe, all'alinea g) dell'emendamento Pignatelli, dopo la parola: «candidatura» aggiungere le altre: «che può essere presentata solo», ecc. Concorda, onorevole Pignatelli?

PIGNATELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2-bis?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, in linea di massima, è favorevole al mantenimento del suo testo in merito alla ineleggibilità dei sindaci.

Per quanto riguarda la ineleggibilità dei magistrati, apprezzo le ragioni esposte dall'onorevole Pignatelli. Sarebbe però necessario precisare la posizione dei magistrati della Cassazione o del Consiglio di Stato, che, in base alla dizione proposta, rimarrebbero esclusi da qualsiasi candidatura.

PRESIDENTE. Stavo per richiamare appunto la sua attenzione sulla obiezione del collega Marzano, che si preoccupa dei magistrati delle giurisdizioni superiori, per i quali esiste una sola sede giudiziaria.

A mio avviso, si potrebbe specificare nell'emendamento Pignatelli: «magistrati non appartenenti alle giurisdizioni superiori», riferendoci alla Corte di cassazione, alla Corte dei conti, al Consiglio di Stato e al Tribunale supremo militare, salvo a formulare, in sede di coordinamento, un testo più appropriato.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Così corretto l'emendamento, la Commissione lo accetta.

MARZANO. Perché introdurre questa distinzione?

PRESIDENTE. Onorevole Marzano, non sta a me entrare nel merito dell'emendamento; ma, poiché ella si è preoccupato della que-

stione, ho creduto opportuno collaborare per chiarire che la Camera ha davanti a sé tre vie: può non accettare l'emendamento Pignatelli, può accettarlo per tutti i magistrati e può infine accettarlo per tutti tranne che per gli appartenenti alle giurisdizioni superiori. Questo non mira a togliere alcunché ai magistrati appartenenti alle giurisdizioni non superiori. Le ricordo, *per incidens*, che alla Costituente sono stato il relatore proprio di quella norma della Costituzione che stabilisce che i magistrati si distinguono per funzioni e non per gradi: in questa sede non potrei quindi tenere un atteggiamento diverso.

È d'accordo, onorevole Pignatelli?

PIGNATELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. In merito all'alinea c) dell'emendamento Pignatelli, ricordo alla Camera le considerazioni che ho avuto modo di esporre ieri a nome del Governo. Comunque, mi rimetto alla volontà dell'Assemblea. Per quanto riguarda l'alinea g), il Governo è favorevole, però, a mio avviso, è necessario specificare ancora. «magistrati dell'ordine giudiziario». Poiché vi è una magistratura amministrativa, che è il Consiglio di Stato, l'emendamento Pignatelli ha una razionalità solo se corretto nel modo cui ho accennato.

PIGNATELLI. Accetto la modifica.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

FORMICHELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMICHELLA. Noi dobbiamo dare voto contrario all'emendamento Pignatelli all'alinea g) per un duplice ordine di idee. Anzitutto si vuol fare una discriminazione, come giustamente ha detto il collega Marzano, tra magistrati di ordine superiore e di ordine inferiore. E ciò non può essere consentito. Adesso la discriminazione è portata anche più in là, perché l'onorevole ministro ci dice che l'emendamento si riferisce ai magistrati dell'ordine giudiziario e non già agli altri magistrati, ovvero sia a quelli dell'ordine amministrativo: Corte dei conti, Consiglio di Stato e ad altri. O la norma va applicata a tutti, oppure non va applicata a nessuno. Noi non potremmo, pertanto accettare questa discriminazione tra i diversi gradi della magistratura e tra le diverse funzioni della magistratura stessa.

Chiedo, comunque, che venga posto in votazione per primo l'inciso «salvo che si trovino in aspettativa all'atto dell'accetta-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 MARZO 1956

zione della candidatura presentata, ecc.». Noi non riteniamo infatti che il magistrato, per potersi presentare candidato, debba porsi in aspettativa. L'aspettativa può conseguire quando il magistrato sia stato nominato deputato, e non deve essere condizione alla candidatura; altrimenti poniamo questo magistrato, il quale vuole esercitare un suo diritto, in una condizione di inferiorità di fronte agli altri.

PRESIDENTE. Non posso accogliere la sua richiesta, onorevole Formichella, ché, nel caso in cui il solo inciso venisse approvato, questo rimarrebbe sospeso e privo di qualsiasi legame col testo.

Porrò, invece, in votazione l'emendamento per divisione.

ALMIRANTE. *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. *Relatore di minoranza.* La nostra parte è contraria all'emendamento Turchi per un principio di ordine generale. Noi abbiamo chiesto nell'altra ed in questa legislatura che i deputati facciano i deputati; abbiamo chiesto la più larga estensione possibile delle incompatibilità. A noi sembra, modestamente, che i fatti ci diano ragione, e che l'attività legislativa sia tecnicamente incompatibile o scarsamente compatibile, anche sulla base delle attuali ristrette incompatibilità, con l'esercizio di altre attività responsabili. Pertanto, che si rimanga alle attuali incompatibilità può essere da parte nostra ammesso, salvo a ritornare in altra sede su questo problema con altra proposta di legge; ma che in questa sede si diminuisca il raggio, a nostro parere già troppo ridotto, delle incompatibilità non ci sembra opportuno. Ci opponiamo quindi a questa norma ed a qualsiasi altra norma intesa a stabilire compatibilità ulteriori.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Il gruppo democratico cristiano voterà contro l'emendamento Turchi, in quanto ritiene necessario che i sindaci possano adempiere con piena libertà alle loro funzioni, e che altrettanto avvenga per i deputati. Crediamo inoltre opportuno evitare ogni sospetto che l'attività svolta da un sindaco possa essere da lui utilizzata a fini elettorali a suffragio della sua candidatura.

PRESIDENTE. Pongo anzitutto in votazione l'emendamento Turchi, soppressivo del-

l'alinea c) dell'articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

Passiamo all'emendamento Jacometti.

TURCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCHI. Con l'emendamento da noi presentato avevamo proposto che si procedesse alla soppressione dell'articolo 2-bis. Poi, a seguito della adesione alla proposta da me fatta di eliminare ogni causa di ineleggibilità, l'emendamento che abbiamo votato per primo non è più la soppressione dell'articolo 2-bis, ma la soppressione della lettera c) dell'articolo 6 del testo unico; ora l'emendamento soppressivo dell'articolo 2-bis resta e deve essere votato.

PRESIDENTE. Onorevole Turchi, non si preoccupi. Porrò in votazione ora gli altri emendamenti parziali al 2-bis della Commissione; poi alla fine porrò in votazione l'intero articolo 2-bis. In quella sede, chi ne vuole la soppressione voterà contro.

L'onorevole Jacometti chiede che nell'articolo 6 del testo unico siano soppresse anche le lettere a) e b), riguardanti i deputati regionali e i presidenti delle deputazioni provinciali.

Porrò in votazione, quindi, per prima questa parte dell'emendamento. Se fosse accolta la soppressione, voteremmo poi il resto dell'emendamento.

JACOMETTI. No, signor Presidente, perché le lettere a), b) e c) sono sostituite.

PRESIDENTE. La formulazione dell'emendamento non lo lascia capire bene.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza.* La formula dal punto di vista legislativo è esatta, perché le ipotesi a) b) e c) sono abrogate come ineleggibilità e sono disposte come incompatibilità. L'emendamento non poteva essere formulato in maniera diversa.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Vorrei dare un chiarimento alla Camera. Non è possibile parlare di incompatibilità prima dell'elezione. La incompatibilità parlamentare — come si evince dall'aggettivo — sorge in un secondo momento, quando il deputato è stato eletto e convalidato. Teniamo presente la legge 13 febbraio 1953,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 MARZO 1956

n. 60. Così come è formulato, l'emendamento deve essere riportato nel tema specifico della ineleggibilità. Quindi, mi pare che vi sia un errore che deve essere eliminato anche per non creare confusione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei chiarire come ho interpretato io l'emendamento. Allo stato attuale, i deputati regionali o consiglieri regionali, i presidenti delle deputazioni provinciali e i sindaci dei comuni capoluoghi di provincia non possono accettare la candidatura, a meno che non si siano dimessi 90 giorni prima di tale accettazione, cioè non abbiano cessato dalle loro funzioni 90 giorni prima.

La Commissione ha modificato questi termini e ha stabilito che codeste persone devono dimettersi e devono cessare dalla loro funzione 180 giorni prima dalla data di scioglimento della Camera, sempre che questo avvenga al termine del quinquennio. Nel caso che la Camera sia sciolta con anticipo rispetto alla data naturale di scadenza, è anche prevista la possibilità per questi sindaci di dimettersi entro 7 giorni dalla data di scioglimento della Camera. Queste sono le norme approvate in Commissione.

Ora, praticamente, l'onorevole Jacometti non innova né in materia di ineleggibilità né in materia di incompatibilità. Egli dice che il sindaco può presentarsi candidato anche se non si è dimesso 180 giorni o 90 giorni prima; però, nel momento in cui accetta la candidatura, decade di diritto dalle funzioni, automaticamente.

Quindi, non si può parlare di incompatibilità. Si tratta sempre di ineleggibilità. Però, mentre prima era prescritto il termine di 90 giorni, ora si indica l'altro termine.

Se si accetta il testo della Commissione, praticamente vengono risolti tutti i casi che finora hanno dato luogo a lamentele o inconvenienti. Quindi, per questi motivi ritengo che si debba respingere l'emendamento Jacometti.

LOPARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPARDI. Vorrei fare una considerazione. Ritengo che, se si deve porre in votazione l'emendamento Jacometti, si possa porre in votazione anche per l'alinea c), nonostante la votazione precedente, in quanto, specialmente dopo i chiarimenti dell'onorevole Marotta, in questi casi non si tratta di sopprimere la ineleggibilità del sindaco come tale, ma di modificarla nel senso che si decade

automaticamente nel caso in cui il sindaco si presenta candidato per la Camera dei deputati; cioè si sostituisce alla ineleggibilità la incompatibilità.

Pertanto, io potrei essere d'avviso di votare contro l'emendamento Turchi, il quale sopprime *sic et simpliciter* la ineleggibilità del sindaco; potrei votare a favore dell'emendamento Jacometti perché, pur sopprimendo la ineleggibilità, fa diventare incompatibile la carica di sindaco con quella di deputato.

A questa conclusione mi conforta la dichiarazione di voto dell'onorevole Lucifredi, il quale non si è riferito — pronunciandosi contro l'emendamento Turchi — alle ragioni di ineleggibilità, ma alle ragioni di incompatibilità, affermando che, secondo il gruppo democristiano, il deputato deve fare il deputato e il sindaco deve fare il sindaco: cioè si viene a dire che esiste incompatibilità fra l'una e l'altra carica.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Sulla interpretazione dell'emendamento Jacometti concordo con l'osservazione dell'onorevole Jervolino e con quella dell'onorevole Marotta. In effetti si tratta di ineleggibilità, pur esistendo un fatto concreto di incompatibilità cioè una interferenza o una commistione che rientrano fra i motivi della ineleggibilità.

Per altro, le dichiarazioni fatte da ieri mi impongono un dovere di coerenza. Ieri trassi lo spunto proprio da questo emendamento per dire che non ravvisavo l'opportunità che si concedesse al sindaco la facoltà di ritenersi dimissionario o dimissionato nel momento in cui accettava la candidatura ed aggiunti che in questo caso tanto varrebbe eliminare sia la incompatibilità sia la ineleggibilità.

Per queste ragioni, dunque, sono contrario ovviamente all'emendamento Jacometti e prego la Camera di non accoglierlo.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Il gruppo democristiano voterà contro l'emendamento Jacometti, in considerazione del fatto che, non soltanto, come accennava l'onorevole Lopardi, sul terreno della incompatibilità tra le due funzioni, ma proprio sul terreno della ineleggibilità è opportuno sia evitato che i personaggi di cui alle lettere a) e b) possano in qualche modo avvalersi del loro posto per rafforzare la loro candidatura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Jacometti:

« Sono abrogate le lettere a) e b) dell'articolo 6 del testo unico 6 febbraio 1948, n. 26 ».

(Non è approvata).

Resta pertanto assorbita la seconda parte dell'emendamento.

Passiamo all'emendamento Pignatelli, tendente a sostituire l'articolo 2-bis con un testo che risulta così modificato:

« Le lettere c) e g) dell'articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, sono così modificate:

« c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; »

« g) i magistrati dell'ordine giudiziario non appartenenti alle giurisdizioni superiori, salvo che si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura presentata in una circoscrizione diversa da quella della loro sede o nel cui ambito esercitano la loro funzione; ».

L'ultimo comma dell'articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, è così modificato:

« Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo — esclusa quella di cui alla lettera g) — non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Poiché per la lettera c) il testo è identico a quello della Commissione, resta da esaminare solo la lettera g) dell'emendamento.

Per la chiarezza della discussione ricordo che il testo vigente della lettera g) è il seguente:

« Non sono eleggibili i magistrati, salvo che si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura ».

Procederemo alla votazione per divisione, richiesta dall'onorevole Formichella.

Pongo in votazione le parole: « i magistrati ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione le parole: « dell'ordine giudiziario ».

(Non sono approvate).

Devo porre ora in votazione le parole: « non appartenenti alle giurisdizioni superiori ».

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*.

Mi si è fatto osservare che l'appartenenza all'ordine superiore dipende dal grado del magistrato e non dalle funzioni che esplica. Chiarisco meglio: i presidenti di taluni tribunali sono magistrati di cassazione e devono rientrare nella norma generale. Noi, invece, facciamo l'eccezione per il magistrato che presta servizio presso la Cassazione.

Allo stato attuale poi tutti i magistrati, per presentarsi candidati, devono trovarsi in aspettativa. Questa norma resta valida per tutti. Introducendo l'eccezione all'inizio, sembrerebbe che essa si riferisca all'aspettativa.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Sono d'accordo col rilievo dell'onorevole Marotta. Inoltre mi pare che occorra una piccola correzione formale. Bisogna dire non « esercitano », ma « esercitavano », in modo che sia chiaro che al momento non devono esercitare ma devono essere in aspettativa.

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi di queste precisazioni. Potremmo, io credo, dividere il testo dell'emendamento in due periodi.

Il primo potrebbe finire con la seguente dizione: « salvo che si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura ».

Il secondo potrebbe essere così formulato: « La candidatura può essere presentata soltanto in circoscrizioni diverse da quella della loro sede o nel cui ambito esercitavano le funzioni; tuttavia questa disposizione non si applica ai magistrati che esercitano funzioni presso giurisdizioni superiori ».

Se fosse approvato, potrebbe essere perfezionato in sede di coordinamento.

Pongo in votazione questa prima parte: « salvo che si trovino in aspettativa all'atto della accettazione della candidatura » (testo preesistente).

(È approvata).

Passiamo alla seconda parte.

« La candidatura può essere presentata soltanto in circoscrizioni diverse da quella della loro sede o nel cui ambito esercitavano le funzioni ».

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Penso che a questo punto occorrerebbe un chiarimento per la parola « esercitavano ». Bisogna interderci: che cosa si intende quando si dice: « all'atto della candidatura »? All'atto della convocazione

dei comizi elettorali, o all'atto della richiesta di aspettativa?

PRESIDENTE. Precedentemente al collocamento in aspettativa; comunque ella, che è un profondo giurista, mi enunzi una formula.

LUCIFREDI. Mi sembra che si potrebbe dire: « al momento dell'accettazione della candidatura ».

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Si potrebbe dire: « al momento del collocamento in aspettativa ».

Infatti essi si devono collocare in aspettativa, per accettare la candidatura.

Vi potrebbe essere l'ipotesi di un magistrato il quale per altri motivi era già in aspettativa, e può essere candidato però soltanto con quei limiti che stabiliamo. Se l'aspettativa l'avesse presa quindici giorni prima, eluderebbe la legge se usassimo la formula Lucifredi anziché la mia.

LUCIFREDI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione la seguente formula.

« La candidatura può essere presentata soltanto in circoscrizioni diverse da quella della loro sede o nel cui ambito esercitavano, al momento del collocamento in aspettativa, le loro funzioni ».

(È approvata).

Passiamo ora alla seconda parte: « tuttavia questa disposizione non si applica ai magistrati che esercitano le funzioni presso giurisdizioni superiori ».

LUCIFREDI. Signor Presidente, mi sembra che bisognerebbe anche fissare un termine, perché, se un magistrato è stato destinato alla Corte di cassazione e fino al giorno prima ha fatto il presidente di corte d'appello in periferia, non mi parrebbe giustificata per lui questa norma. Io propongo di dire: « da almeno sei mesi ».

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. È d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la formula di cui già ho dato lettura, con l'integrazione Lucifredi.

(È approvata).

Passiamo all'ultimo comma dell'emendamento Pignatelli:

« Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo — esclusa quella di cui alla lettera g) — non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

In sostanza, la modifica proposta dall'onorevole Pignatelli è di escludere dall'ultimo comma la categoria di cui alla lettera g).

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Ritengo che l'onorevole Pignatelli, nel presentare questo testo, non abbia tenuto conto di una modifica apportata dalla Commissione, che ha elevato questo termine a 180 giorni.

Inoltre, le precisazioni che abbiamo fatto per quanto riguarda i magistrati mi pare che rendano superflua questa norma.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione sua e quella dei colleghi sul fatto che questo problema non deve essere discusso ora, perché l'articolo 3 del testo governativo e della Commissione affronta la questione. Evidentemente, l'emendamento Pignatelli avrebbe dovuto essere presentato all'articolo 3.

PRESIDENTE. È esatto. Pongo in votazione salvo coordinamento l'articolo 2-bis del testo della Commissione, integrato dall'emendamento Pignatelli, ricordando che l'onorevole Turchi ne propone la soppressione:

« Le lettere c) e g) dell'articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, sono così modificate:

« c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

« g) I magistrati non appartenenti alle giurisdizioni superiori, salvo che si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura. La candidatura può essere presentata soltanto in circoscrizioni diverse da quella della loro sede o nel cui ambito esercitavano, al momento del collocamento in aspettativa, le loro funzioni. Tuttavia questa disposizione non si applica ai magistrati che esercitano le funzioni presso giurisdizioni superiori da almeno sei mesi ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« Le cause di ineleggibilità, stabilite dall'articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948,

n. 26, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del predetto articolo, dalla formale presentazione delle dimissioni.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui all'articolo 9, secondo comma, del citato testo unico.

In caso di scioglimento della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo e il secondo comma.

(Sono approvati).

Sul secondo comma può porsi il problema della lettera *g)* dell'emendamento Pignatelli all'articolo 2-bis.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Mi pare che il problema non si ponga più.

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI DUCCI. Signor Presidente, anziché intervenire in questa discussione desidero porre una domanda. La domanda è la seguente: il magistrato per potersi presentare candidato deve essere cessato dalle sue funzioni 180 giorni prima della accettazione della sua candidatura?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Il magistrato che si vuole presentare in una circoscrizione diversa da quella in cui esercita le sue funzioni deve trovarsi all'atto della accettazione della candidatura in aspettativa, non importa se lo sia da una sola settimana; se invece vuole presentarsi nella circoscrizione in cui esercita le sue funzioni, deve essersi allontanato da almeno 180 giorni. Questa è la nostra interpretazione.

PRESIDENTE. Perciò vi sono due casi: se il magistrato presenta la candidatura nella circoscrizione dove esercitava le sue fun-

zioni, deve essere cessato dalle funzioni stesse 180 giorni prima dell'accettazione; se invece il magistrato si vuole presentare fuori sede giudiziaria, deve trovarsi in aspettativa nel momento in cui accetta la candidatura.

BUCCIARELLI DUCCI. Ho capito il significato preciso della interpretazione data, ma richiamo la sua attenzione, signor Presidente, per controllare se effettivamente quanto è scritto nel testo della Commissione corrisponde esattamente al significato che gli vuole attribuire l'onorevole Marotta.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Concordo con l'interpretazione molto elegante data dall'onorevole Marotta. Però, perché la legge sia chiaramente formulata e non dia poi luogo a discussioni spiacevoli, propongo che si elabori un comma aggiunto.

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI DUCCI. Desidero invitare la Camera a mantenere semmai soltanto il divieto assoluto per il magistrato di presentarsi candidato nella circoscrizione in cui esercita le funzioni, senza arrivare alla seconda ipotesi della cessazione da almeno 180 giorni, altrimenti complichiamo questa delicatissima materia.

PRESIDENTE. Ella in sostanza torna all'emendamento Pignatelli prima edizione.

BUCCIARELLI DUCCI. Desidero dire questo: si comprende che si faccia obbligo a chi è sindaco ed a chi riveste altre cariche di natura politica di dimettersi molto tempo prima della candidatura perché tale candidatura possono prevedere ma, se costringiamo il magistrato (che è un dipendente dello Stato) a mettersi in aspettativa 6 mesi prima di presentare la candidatura, veramente andiamo a creare una condizione impossibile.

PRESIDENTE. Questo non accade se la candidatura è presentata fuori sede: in questo caso basta ottenere l'aspettativa un'ora prima; invece, per chi presenta la candidatura nella sede in cui esercita le funzioni, occorre che le funzioni non siano state più esercitate da almeno 180 giorni: e ciò non solo dal punto di vista delle funzioni effettive, ma anche di quelle potenziali.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. A mio avviso non è necessario alcun chiarimento.

Proprio ella, signor Presidente, nel suggerire la formulazione del nuovo emendamento ha proposto alla Camera di precisare in modo assoluto che i magistrati non si possano presentare candidati nella circoscrizione nella quale hanno esercitato la loro funzione. La Camera ha approvato con il suo voto l'emendamento nella formula da lei suggerita, che — a mio credere — è chiaro nella sostanza e nella forma. Mi pare che equivoci non ve ne siano e quindi non credo sia necessario fare alcuna distinzione.

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. L'onorevole Jervolino ha fatto un rilievo esatto: il termine dei 180 giorni si riferisce soltanto ai magistrati che esercitano funzioni presso le giurisdizioni superiori. (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Jervolino ha prospettato un problema estremamente delicato. Egli ritiene che il testo che abbiamo votato con l'articolo 2-bis stabilisce che i magistrati non potranno presentare mai la propria candidatura in una sede in cui abbiano esercitato le funzioni. In sede di articolo 3 nessuno potrebbe impedire che, come abbiamo fissato dei termini per le altre ineleggibilità, si fissi anche un termine per i magistrati. Si tratta di stabilire, in sostanza, se la Camera vuole approvare il concetto della ineleggibilità assoluta, cioè che i magistrati non potranno mai presentare candidature dove abbiano esercitato le funzioni, o se invece vuole approvare il concetto che questo divieto sia limitato nel tempo, cioè che i magistrati possono presentare candidature nelle sedi giudiziarie in cui fino ad un certo tempo abbiano esercitato le funzioni.

La delicatezza del problema sconsiglia, a mio avviso, di demandarne la risoluzione al coordinamento. Io proporrei di proseguire nella discussione degli altri articoli, invitando il relatore a studiare ancora il problema e a formulare proposte concrete, che potremo esaminare alla fine. Resti ben chiaro però che il problema rimane impreggiudicato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito)

Pongo in votazione, con questa riserva, i restanti commi dell'articolo 3:

«L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle lettere a), b) e c).

Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al-

l'articolo 9, secondo comma, del citato testo unico.

In caso di scioglimento della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento ».

(Sono approvati).

L'onorevole Gullo ha presentato questo emendamento aggiuntivo:

«I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni ».

Credo che anche questo emendamento debba essere esaminato, congiuntamente con le altre questioni rinviate, alla fine della discussione.

GULLO. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 4.

GUERRIERI, Segretario, legge:

«L'assegnazione del numero dei seggi ai singoli collegi, di cui alla tabella A allegata al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, è effettuata — sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica — con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gianquinto, Turchi e Caprara hanno proposto di sopprimere l'intero articolo.

GIANQUINTO. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Angelo Raffaele Jervolino ha proposto di aggiungere, dopo le parole « tabella A allegata al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 », le parole: « modifica dal punto 5°) della legge 31 marzo 1953, n. 148 ».

L'onorevole Angelo Raffaele Jervolino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Mi pare che il mio emendamento sia molto chiaro. La Commissione non ha rilevato che — nell'articolo 4 del disegno di legge — si fa richiamo alla tabella A del testo unico, che stabilisce il numero dei candidati in 574; viceversa bisogna richiamare la tabella modificata dal punto 5° della legge 31 marzo 1953, n. 148, legge che, per questa parte, non fu abrogata.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 MARZO 1956

La nuova tabella eleva da 574 a 590 il numero dei seggi assegnati alle singole circoscrizioni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Jervolino?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Siamo d'accordo con la modifica proposta. Al riguardo v'è da osservare che l'assegnazione dei seggi che noi vogliamo demandare al decreto presidenziale non si riferisce né ai 574 del 1948 né ai 590 del 1953, ma ai seggi spettanti in base alla popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, che possono comportare un aumento di questo numero nel complesso della nazione oppure una diminuzione. Sia ben chiaro questo.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Non ho difficoltà ad accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa prima parte dell'articolo 4: « L'assegnazione del numero dei seggi ai singoli collegi, di cui alla tabella A... ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Jervolino: « modificata dal punto 5° della legge 31 marzo 1953, n. 148... ».

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo: « ...è effettuata — sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica — con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi ».

(È approvata).

Si dia lettura dell'articolo 5.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. »

I partiti, che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo, sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni identici o confondibili con quelli pre-

sentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli notoriamente usati dai partiti di cui al comma precedente ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Turchi e Gianquinto hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« L'articolo 18 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, è così sostituito: »

« I partiti o i gruppi politici organizzati possono depositare presso il Ministero dell'interno, non prima delle ore 8 del 68° giorno e non oltre le ore 16 del 62° giorno antecedente a quello della votazione, il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le loro liste di candidati sia nei collegi circoscrizionali, sia nel collegio unico nazionale. Tale deposito deve essere effettuato da persona munita di mandato da parte di uno o più dirigenti centrali del partito o del gruppo. »

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli notoriamente usati dai partiti.

Il contrassegno deve essere depositato in triplice copia. Il Ministero dell'interno, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con la attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarità.

Qualora il contrassegno risulti identico o confondibile con altri, il Ministero invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Agli effetti del deposito, l'apposito ufficio del Ministero dell'interno, rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 ».

L'onorevole Turchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TURCHI. Questo lungo emendamento è la unificazione di tre articoli del disegno di legge, e precisamente gli articoli 5, 6 e 7. Di nuovo c'è soltanto una parola, ed è la sostituzione del verbo « possono » al verbo « debbono » dell'articolo 5 del disegno di legge. Sembra cosa da poco. In realtà in questa parola è un principio. L'articolo 10 del testo unico del 1948 stabiliva che le liste dei candidati per ogni collegio potevano essere presentate da non meno di 500 e non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Questo è un principio che il disegno di legge attualmente in discussione sopprime,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 MARZO 1956

in quanto intende obbligare i partiti o i gruppi politici organizzati a presentare in sede centrale, al ministero dell'interno, i simboli con cui intendono presentare liste in ogni circoscrizione. A che cosa serve questa centralizzazione? Ci si è detto in Commissione che serve ad evitare le liste di disturbo, ad evitare che chiunque voglia presentare una lista lo possa fare anche se ha scarse possibilità di raccogliere dei suffragi. Noi non concordiamo con questo principio. In realtà con l'articolo 5 del disegno di legge si obbligano tutti i cittadini o ad inquadrarsi in partiti o ad affidarsi ad uno dei partiti esistenti o a costituire per l'occasione un partito. Si potrebbe dire che nella vita attuale del paese non ci sono partiti che hanno una configurazione provinciale o regionale e pertanto chiunque abbia interessi da difendere o da far difendere, può scegliere tra i partiti quello che più gli conviene.

Noi riteniamo però che l'esistenza dei partiti a carattere nazionale non impedisca che categorie o gruppi di cittadini abbiano qualche cosa da sottoporre al paese e da difendere in Parlamento, senza che, per questo, debbano inquadrarsi in questo o quel partito, ovvero costituirne uno nuovo.

Pare a noi, anche per l'esperienza fatta nelle precedenti elezioni, che sia molto meglio mantenere il principio affermato nell'articolo 10 del testo unico, senza obbligare i partiti, o le formazioni politiche che si costituiscono per le elezioni, a depositare presso il Ministero dell'interno l'emblema con cui intendono presentare le loro liste e tanto meno obbligarli a presentare in ogni circoscrizione il simbolo depositato presso il Ministero dell'interno.

Per noi resta valevole e preferibile il principio secondo cui 500 cittadini che intendano presentare una lista in questa od in quella circoscrizione hanno la possibilità di farlo, anche senza presentare il simbolo al Ministero dell'interno, anche senza costituire un partito politico che successivamente con ogni probabilità non avrebbe possibilità di rimanere.

Si afferma che si vuole evitare proprio questo inconveniente. In realtà a me pare che l'inconveniente si crei, perché chiunque voglia presentare una lista di candidati, costituirà un partito, e tutti sapranno che tale partito quanto meno come organizzazione a carattere nazionale, sarà soltanto una finzione.

È per questa ragione, signor Presidente, che abbiamo presentato l'emendamento. Ho detto prima che con l'emendamento tendiamo

ad unificare le disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 7 del disegno di legge. Ma la sostanza vera dell'emendamento è la sostituzione del verbo « possono » al verbo « devono » contenuto nell'articolo 5 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferri e Guadalupi propongono di sostituire nel primo comma alla parola « debbono » la parola « possono ». L'onorevole Ferri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FERRI. L'onorevole Turchi ha già in gran parte illustrato le ragioni che ci hanno indotto a presentare l'emendamento limitato alla sostituzione della parola « debbono » con la parola « possono ». Queste ragioni sono anche ampiamente esposte nel punto 4 della relazione del collega onorevole Luzzatto.

In sostanza con questo articolo, e soprattutto con la statuizione dell'obbligo della presentazione del contrassegno in sede nazionale ad opera di partiti politici o di gruppi organizzati, si trasforma profondamente il nostro sistema elettorale, che finora è stato basato sulla facoltà per un determinato numero di elettori di presentare candidati con un determinato simbolo in qualsiasi circoscrizione.

Si è detto che con il sistema ora proposto si ovierebbe alla presentazione di liste politiche di disturbo. Ma, come rilevava giustamente il collega Turchi, non sembra che effettivamente si possa raggiungere questo scopo, perché è facile costituire dei gruppi politici alla vigilia delle elezioni e presentare dei simboli in sede nazionale, ottemperando così all'obbligo che stabilirebbe il nuovo testo della legge.

Noi riteniamo invece che proprio per quella prudenza la quale deve guidarci nell'apportare modificazioni ai sistemi elettorali, non convenga con questo articolo operare una innovazione di così vasta portata, sostituendo al sistema che ha sempre ispirato le nostre leggi elettorali — il sistema cioè della presentazione di candidati da parte di un determinato numero di elettori — l'altro che limiti questa facoltà soltanto ai partiti politici od a gruppi organizzati.

Pertanto crediamo che si debba mantenere la facoltà per i partiti politici e per i gruppi di presentare questi contrassegni in sede nazionale, al fine di garantirsi che non siano presentati dei contrassegni simili che potrebbero indurre in inganno l'elettore: ma che non debba essere modificato quello che è il fondamento del nostro sistema elettorale, che cioè gruppi di elettori possano presentare candidati in ogni circoscrizione con la sem-

plice loro firma e con la presentazione di un simbolo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Luzzatto e Capacchione hanno proposto di sopprimere il secondo comma dell'articolo 5.

L'onorevole Capacchione, cofirmatario dell'emendamento, ha facoltà di svolgerlo.

CAPACCHIONE. Desidero innanzitutto rendere chiaro che la soppressione che proponiamo del secondo comma dell'articolo 5 del testo della Commissione non è determinata dal proposito di eventuali mascheramenti, come qualcuno amabilmente potrebbe sospettare, ma piuttosto ed esclusivamente dalla preoccupazione di eliminare una evidente contraddizione che è contenuta in questo articolo.

Difatti, l'articolo 5, mentre farebbe per un verso obbligo ai partiti di depositare o di presentare il simbolo di cui notoriamente fanno uso, dall'altro canto interdice ai partiti medesimi la presentazione di simboli che possono eventualmente fra loro assomigliarsi.

Desidero ricordare alla Camera che già in passato sono avvenuti incidenti, e purtroppo incidenti a nostro danno, per effetto di questa deprecata confusione di simboli, che costituisce la nostra massima preoccupazione in questo momento.

A parte la libertà che noi rivendichiamo per ciascun partito di presentare il simbolo che meglio creda e più gli piaccia, vi è la necessità di evitare che si ricada nell'inconveniente, che già si è verificato nelle precedenti elezioni. Di qui il dovere nostro di eliminare dalla legge questa contraddizione, che non si può negare e alla quale bisogna ovviare, riuscendo veramente difficile a capirsi come potrebbe farsi al tempo stesso obbligo ai partiti di depositare il simbolo notoriamente usato ed eliminare poi il simbolo stesso quando per avventura questo si presenti simile al simbolo di altro partito.

Per queste ragioni, noi riteniamo che la Camera debba approvare il nostro emendamento, volto ad eliminare un inconveniente già verificatosi ed una palese contraddizione che il testo governativo approvato dalla Commissione innegabilmente presenta.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Jervolino Angelo Raffaele inteso ad aggiungere, in fine, le parole: « Non è neppure ammessa, da parte di altri partiti o gruppi politici, la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi ».

Ha facoltà di svolgerlo.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. L'emendamento è di una chiarezza solare; non mi pare abbia bisogno di spiegazioni.

Il mio emendamento mira ad una duplice finalità: *a)* evitare che si possa fare (mi spiace se dovrò usare la brutta parola) speculazione di soggetti religiosi o di immagini sacre in occasione delle elezioni; *b)* evitare, nello stesso tempo, che si possa carpire la buona fede dei votanti ai quali si lascia credere che un partito è sotto la guida di un determinato santo, della Vergine o addirittura del crocifisso. Il che, in definitiva, si risolve in una vera profanazione di cose sacre.

Non mi pare che debba aggiungere altro per chiarire la portata della mia proposta.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

MAROTTA, Relatore per la maggioranza. Per quanto riguarda gli emendamenti Turchi e Ferri, che sostanzialmente vogliono la stessa cosa, la Commissione ebbe già a votare in senso contrario.

Vero è che quel « devono », collegato con la norma dell'articolo 10, introduce una innovazione importante nella nostra legislazione elettorale, in quanto toglie la facoltà di presentazione di liste ai singoli elettori per riservarla esclusivamente a quei gruppi che abbiano tempestivamente presentato il contrassegno; comunque, il problema si potrà rivedere in sede di esame dell'articolo 10 dove è prescritto che si debba accertare da parte dell'ufficio elettorale circoscrizionale se il contrassegno sia stato depositato oppure no presso il Ministero dell'interno prima che sia accettata la lista.

In questa sede però dobbiamo assolutamente mantenere l'obbligo per i partiti politici organizzati di presentare il loro contrassegno, a meno che non rinuncino alla presentazione delle candidature.

Anche l'obbligo stabilito dal secondo comma, per quanto possa essere facilmente eluso attraverso la costituzione di gruppi all'ultimo momento (gruppi di alleanza o di fronte, costituiti all'ultimo momento), mi pare che sia opportuno come affermazione di principio assolutamente indiscutibile. Quindi siamo contrari anche all'emendamento Luzzatto-Capacchione.

Quanto all'ultimo emendamento, quello presentato dall'onorevole Jervolino, esso può essere senz'altro accolto. Però mi pare che non abbia ragion d'essere e debba essere soppresso l'inciso « da parte di altri partiti o gruppi politici ». Probabilmente si è trattato di

una distrazione per seguire la formula usata nell'ultimo comma dell'articolo, ma in questo caso non mi pare che l'inciso abbia ragion d'essere. Infatti, non esistono attualmente dei partiti che già usano dei simboli religiosi e vogliono mantenerne l'esclusiva.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Voi avete la croce.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Quella non è la croce, ma è lo scudo crociato. Se per esempio i monarchici si presentassero con il simbolo dello scudo sabauda, anche essi userebbero la croce, ma non come simbolo religioso.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Vorrei chiarire che la formulazione, da me proposta dell'emendamento non è frutto di distrazione ma di ripensamento. Poiché abbiamo udito poco fa che il mio emendamento si potrebbe anche riferire alla croce, la quale si trova nello scudo crociato, ho voluto di proposito riportare l'inciso cui ha fatto riferimento l'onorevole Marotta: e ciò nonostante la chiara dizione del secondo comma dell'articolo 5 del disegno di legge, che è così formulato: « I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo ». Tra tali simboli vi è lo « scudo crociato »: perciò, al riguardo, non dovrebbe sorgere dubbio: e ciò senza trascurare che lo « scudo crociato » non deve confondersi con un soggetto religioso. I partiti che esclusivamente nella loro propaganda, ai fini delle elezioni, vogliono presentare contrassegni riproducenti simboli religiosi non possono farlo. Se un qualsiasi partito, come ha fatto la democrazia cristiana, vuole scegliere come simbolo abituale di propaganda un simbolo religioso qualsiasi, lo faccia abitualmente ma non esclusivamente ai fini delle elezioni: questo non deve essere consentito. Perciò, se la Camera intende accogliere l'emendamento proposto dal relatore, sia chiaro che, con il mio emendamento, il distintivo della democrazia cristiana non deve essere considerato come soggetto religioso.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Sono d'accordo sull'interpretazione che l'onorevole Jervolino dà all'emendamento. Indubbiamente lo scudo crociato non può es-

sere considerato simbolo religioso. Questo sia ben chiaro nel modo più assoluto. Quando vogliamo vietare la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi, non intendiamo riferirci a contrassegni di quel tipo. Per esempio, vi sono delle liste che si presentano con l'immagine di santo Antonio: quello è un contrassegno religioso.

TURCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCHI. Mi associo all'emendamento Ferri e ritiro il mio.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ho avuto occasione ieri, concludendo la discussione generale, di far presente le ragioni per le quali il Governo non ritiene di potere accettare emendamenti all'articolo 5. Dissi anche che il ministro dell'interno ha il dovere di aver fiducia negli organi che da lui dipendono. Non si vedeva, infatti, il motivo per il quale erano stati presentati gli emendamenti.

Vi è invece una ragione per la quale l'articolo 5, che ha avuto nella passata legislazione elettorale la sua affermazione, deve restare. L'emendamento Ferri tende a dare facoltà, togliendo quindi l'obbligo, ai partiti di seguire o meno il disposto dell'articolo stesso. Ma è evidente che, sia per la obiettività dei precedenti, sia e soprattutto per la chiarezza delle future consultazioni, l'emendamento deve essere respinto.

Sono contrario anche all'emendamento Luzzatto-Capacchione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Ferri-Guadalupi tendente a sostituire, nel primo comma, alla parola « debbono » la parola « possono », emendamento al quale si è associato anche l'onorevole Turchi rinunciando al proprio, è stato chiesto lo scrutinio segreto dai deputati Turchi, Grezzi, Bernieri, Baglioni, Audisio, Pirastu, Baldassari, Maniera, Lombardi Carlo, Beltrame, Marilli, Napolitano Giorgio, Gelmini, Pajetta Giuliano, Natali, Maglietta, Ingrao, Clocchiatti, Di Mauro e Faletra.

Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento anzidetto.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 MARZO 1956

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti. . . . 417

Maggioranza 209

Voti favorevoli 186

Voti contrari 231

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione

Agrimi — Albizzati — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amadei — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Antoniozzi — Assennato — Audisio.

Baccelli — Baglioni — Baldassari — Balesi — Baltaro — Barberi Salvatore — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Giuseppe — Basile Guido — Basso — Bei Ciufohi Adele — Belotti — Beltrame — Benvenuti — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardinetti — Berneri — Berry — Bersani — Berti — Bertone — Bettiol Francesco Giorgio — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Borelini Gina — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzi.

Caccuri — Caffero — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calvi — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Cappugi — Caprara — Capua — Caramia — Carcaterra — Cassiani — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Colleoni — Colognatti — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Cucco — Curcio — Curti — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Francesco — Degli Occhi — De Lauro Matera Anna — Delcroix — Del Fante — Delli Castelli Filomena — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria —

De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Meo — De Totto — De Vita — Diaz Laura — Di Bella — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Stefano Genova — D'Onofrio Dosi — Driussi — Dugoni.

Ermini.

Fabriani — Faletra — Faralli — Farini — Fascetti — Ferrara Domenico — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Fora Aldovino — Formichella — Foschini — Francavilla — Franceschini Giorgio — Franzo.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatti Caporaso Elena — Gaudioso — Gelfmini — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giaccone — Gianquinto — Giolitti — Girauda — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonnella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Greco — Grezzi — Grifone — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gulli.

Helper.

Infantino — Ingrao — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — La Rocca — Larussa — La Spada — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifero — Lucifredi — Luzzatto.

Maglietta — Magnani — Magno — Malagugini — Malvestiti — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marchionni Zanchi Renata — Marengi — Marilli — Marino — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Marzano — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Matarazzo Ida — Mattarella — Matteotti Giancarlo — Matteotti Gian Matteo — Mazza — Mazzali — Melloni — Menotti — Merenda — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Michelini — Montagnana — Montanari — Montelatici — Montini — Moro — Moscatelli — Murdaca — Musolino — Musotto.

Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicosia — Noce Teresa — Noveila.

Ortona.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 MARZO 1956

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Perlingieri — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pignatelli — Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Priore — Pugliese.

Quarello.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Ricca — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Romanato — Romita — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rumor — Russo.

Sabatini — Sacchetti — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Santi — Saragat — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scappini — Scarascia — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borielli — Scoca — Secreto — Sedati — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spallone — Sparapani — Spataro — Stella — Storch — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova — Tesauo — Titomanlio Vittoria — Tognoni — Tolloy — Tosi — Treves — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchiotti — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini — Vigo — Vigorelli — Villa — Villani — Villelli — Vischia — Viviani Luciana.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zambelli — Zannerini — Zanoni — Zanotti.

Sono in congedo (Concesso nelle sedute precedenti):

Bertinelli — Bettiol Giuseppe — Bontade Margherita — Borsellino.

Cavallari Nerino.

Fadda — Faletti — Farinet — Ferrari Aggradi.

Giglia.

Matteucci.

Pastore — Pignatone.

Rosati.

Tinzi.

Vedovatò.

Zerbi.

(Concesso nella seduta odierna):

Ferreri.

Marzotto.

Presentazione di un disegno di legge.

TAVIANI, *Ministro della difesa*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI, *Ministro della difesa*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Disposizioni transitorie per l'impiego civile ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Approvazione di una proposta di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Informo che nella riunione di stamane, in sede legislativa, la II Commissione permanente (Esteri) ha approvato la proposta di legge:

Senatori MENGHI ed altri: « Riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto italiano per l'Africa, in esecuzione dell'articolo 20 della legge 29 aprile 1953, n. 430 » (*Approvata dalla III Commissione permanente del Senato*) (2048).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Luzzatto e Capacchione, soppressivo del secondo comma dell'articolo 5.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà contro l'emendamento soppressivo Luzzatto-Capacchione. Sembra molto strano, che, quando si cerca di introdurre un elemento di lealtà e di chiarezza nelle elezioni politiche, lo si avversi da parte di chi, in relazione a certi strumenti elettorali, ha usato determinati epiteti (come può essere quello di legge « truffa ») e con tanta abbondanza...

PAJETTA GIAN CARLO. Deve dire con qualche successo...

LUCIFREDI. Mi sembra veramente singolare che quando si è fatto ricorso ad impostazioni di quel genere, ci si voglia poi opporre ad una norma sana, onesta e chiara, quale quella del secondo comma, di cui da parte degli onorevoli Luzzatto e Capacchione si chiede la soppressione. Noi voteremo,

quindi, contro la soppressione, nella convinzione di rendere un segnalato servizio alla causa dell'onestà delle elezioni politiche.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Data l'impostazione presa dalla discussione, se si potesse da parte nostra presentare una modifica che rendesse accettabile il testo, noi saremmo disposti a farlo, perché qui si equivoca, non solo sul fine dell'emendamento soppressivo, ma anche sulla portata della norma, a nostro avviso.

Quindi si discute di cose di cui è inutile discutere, e, conseguentemente, si voterebbe in modo non corrispondente allo scopo. L'onorevole Capacchione illustrando l'emendamento poco fa ha con molta chiarezza enunciato gli inconvenienti possibili che hanno radici nel contrasto che vi potrebbe essere tra il secondo e il terzo comma.

Se al secondo comma si specificasse, proprio per quei criteri di moralità cui fa appello l'onorevole Lucifredi, che « i partiti, che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo, sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo, salvo quanto disposto al comma seguente », noi saremmo disposti a rinunciare all'emendamento soppressivo.

In altre parole, propongo di aggiungere al secondo comma, dopo la parola « simbolo », le altre: « salvo che esso sia contrastante con le norme del comma seguente ».

PRESIDENTE. Onorevole Lucifredi, è d'accordo su questa formula?

LUCIFREDI. Non ne comprendo il significato.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, vuol chiarire?

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. L'onorevole Capacchione ha illustrato l'emendamento. Esistono gruppi che, a nostro parere, si sono costituiti apposta per presentare un simbolo facilmente confondibile. Se la norma rimanesse così com'è, mentre col terzo comma tali simboli sarebbero esclusi, col secondo sarebbero non solo ammessi, ma quei gruppi sarebbero obbligati a servirsi di quel simbolo che hanno adottato come partito, che in tale veste non è contestabile, perché non vi è un marchio di fabbrica per i simboli di partito.

Se si precisa che il secondo comma non vale laddove subentrino i criteri del terzo comma, rinunciamo all'emendamento soppressivo. Con questa correzione la moralità della campagna elettorale, qui rivendicata, ci

guadagnerà. Perciò faccio appello all'onorevole Lucifredi e al ministro, perché considerino la mia proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifredi?

LUCIFREDI. La preoccupazione che muove l'onorevole Luzzatto può essere facilmente rimossa. Si lasci immutato il secondo comma e si aggiunga al terzo comma dopo le parole: « Non è ammessa », l'altra « comunque ». Tutti i dubbi in questo modo sono eliminati.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Sono d'accordo. Ritiro pertanto il mio emendamento soppressivo del secondo comma.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Vorrei osservare che il « comunque » non rafforza la tesi sostenuta dall'onorevole Luzzatto, ma la indebolisce. Non è fondata la sua preoccupazione, quando noi assumiamo impegno di votare il terzo comma. Ma se i colleghi della sinistra preferiscono includere nel comma in esame la parola « comunque » aderiremo alla loro richiesta.

PRESIDENTE. Onorevole Jervolino, mantiene il suo emendamento?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Accetterei l'emendamento proposto dall'onorevole Marotta al mio emendamento con la chiara precisazione, inserita a verbale, che non s'intende in modo assoluto pregiudicare il simbolo — come quello della democrazia cristiana — che è stato fino a questo momento usato e che lo sarà per l'avvenire.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Insisto nel proporre di togliere l'inciso: « da parte di altri partiti o gruppi politici ». A me non pare opportuno affermare che la presentazione dei contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi sia inibita esclusivamente a taluni gruppi politici. La preoccupazione dell'onorevole Jervolino si riferisce al dubbio che qualche funzionario possa ritenere come un simbolo riproducente immagini o soggetti religiosi il contrassegno della democrazia cristiana. È da escludere nel modo più assoluto che lo scudo crociato possa essere ritenuto immagine o soggetto religioso. Perciò l'inciso non ha motivo di esistere.

PRESIDENTE. E d'accordo, onorevole Jervolino?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Senz'altro, poiché nel resoconto è acquisita

questa dichiarazione, che è fonte di interpretazione.

PRESIDENTE. Sono d'accordo che i lavori preparatori, soprattutto se recentissimi, hanno grande valore, ma i giuristi non sono tutti dello stesso avviso.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Jervolino: « Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi »

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero testo dell'articolo 5 con l'aggiunta al terzo comma della parola « comunque ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« Il deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente deve essere effettuato, non prima delle ore 8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Rimborso all'Ente autotrasporto merci (E. A. M.) dell'onere relativo al trattamento economico del personale distaccato presso il Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

La seduta termina alle 13,15.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI